



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 34 .

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013.

L'anno **duemilatredici** il giorno **due** del mese di **luglio** alle ore 21,20 in Toano, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

Sono presenti:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti		N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	
			Giust.	Ingiust.				Giust.	Ingiust.
1	Lombardi Michele	x			10	Masini Anna Maria	x		
2	Benassi Carlo	x			11	Redeghieri Danilo	x		
3	Giannini Gabriella	x			12	Ferrari Mario	x		
4	Paglia Sergio	x			13	Incerti Daniele	x		
5	Martelli Silvia	x			14	Baroni Susanna		x	
6	Gazzotti Marco	x			15	Manini Antonio Domenico	x		
7	Bianchi Tiziana	x			16	Caselli Gianni	x		
8	Caselli Gabriele			x	17	Gilioli Paolo		x	
9	Caselli Vilson	x							

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Schiano Dott. Pasquale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. Lombardi Michele – Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Benassi Carlo - Masini Anna Maria – Manini Antonio Domenico

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione riportata nel verbale n. 30 in data odierna ad oggetto "Approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, e art.13 del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22.12.2011, n.214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (di seguito, IMU);

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'IMU è fissata all'anno 2015;

RICHIAMATI altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e detrazioni d'imposta;

DATO ATTO che l'art.14, comma 6, del D.Lgs. 14.03.2011, n.23 stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTE le modifiche all'IMU introdotte:

- dal D.L. Fiscale n.16 del 02.03.2012 in materia di disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
- dall'art.10 del Decreto Legge n.35 del 08/04/2013 in materia di disposizioni e versamenti dei tributi locali;
- dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013; riguardante anche interventi urgenti in tema di: sospensione dell'imposta municipale propria (IMU),

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, provvedono a regolamentare le proprie entrate;

VISTO l'art.27, comma 8°, della L.n.448/2001 il quale dispone in materia di scadenze e tempistiche relativamente ad aliquote, tariffe e regolamenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art.1, comma 169, della L.n.296/2006 e preso atto che secondo quanto stabilito dal c.4 art.10 D.L. 35 del 8 aprile 2013 *"In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente"*;

CONSIDERATO quanto previsto dall'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n.214, e come da deliberazione di Consiglio Comunale n.19 del 24/05/2012 per l'annualità 2012 l'aliquota di base dell'IMU era stata aumentata dal Comune di Toano e portata a 0,90 e l'aliquota abitazione principale era stata portata al 0,56 per cento;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU approvato con precedente atto di Consiglio Comunale n. 19 in data 24/05/2012;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.15.12.1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs.9.07.1997, n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, mediante modello f24;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.39 del 06/06/2013 con oggetto "Proposta di determinazione aliquote IMU, Tares (Tributo comunale sui rifiuti e sui Servizi), Addizionale Comunale Irpef anno 2013 e nomina Funzionario Tares";

CONSIDERATO necessario un aumento delle aliquote IMU 2013 al fine di coprire le maggiori spese che sono state previste nel bilancio 2013 rispetto a quelle definitivamente contabilizzate a consuntivo 2012;

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e rispettive detrazioni:

0,56 % - ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE .

0,93 % ALIQUOTA ORDINARIA

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

DETRAZIONE PRIMA CASA, nel rispetto di quanto stabilito ai fini dell'esenzione dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

DATO atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.LGS 18 agosto 2000, n.267, ha preventivamente espresso parere favorevole il Responsabile del servizio finanziario;

CON votazione resa in forma palese mediante alzata di mano:

- presenti n.14
- votanti n.14
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Incerti Daniele e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura" e Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Meglio soli che male accompagnati")

DELIBERA

1) Di **DETERMINARE** per l'anno 2013, per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, le aliquote e le detrazioni riportate in premessa, ai fini dell'applicazione dell'IMU, ovvero:

0,56 % ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

0,93 % ALIQUOTA ORDINARIA a tutte le altre tipologie

DETRAZIONE PRIMA CASA, nel rispetto di quanto stabilito ai fini dell'esenzione dal Decreto Legge n.54 del 21/05/2013:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,

non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, pertanto, complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

2) Di **DARE ATTO** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.

3) Di **DARE ATTO** che il Decreto Legge 54 n.117 del 21/05/2013 ha stabilito la sospensione della rata di acconto IMU 2013 per le seguenti tipologie di immobili: Abitazione principale e pertinenze, Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari, Alloggi regolarmente assegnati dagli ex IACP, Terreni agricoli, Fabbricati rurali strumentali.

4) Di **DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2012.

5) Di **INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'IMU, in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine previsti per legge.

INDI il Consiglio Comunale, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.14
- votanti n.14
- voti favorevoli n. 11
- voti contrari n. 3 (Sigg.ri Incerti Daniele e Caselli Gianni del gruppo di minoranza "Toano Sicura" e Sig. Manini Antonio Domenico del gruppo di minoranza "Meglio soli che male accompagnati")

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.LGS n.267/2000.

Sul presente atto è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.LGS n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to (Spadazzi Dr.Luciano)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

La presente deliberazione viene pubblicata il 06 luglio 2013 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 21 luglio 2013 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 384

IL SEGRETARIO
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, 06.07.2013

IL SEGRETARIO
(Schiano Dott. Pasquale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (Lombardi Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Schiano Dott. Pasquale)

Per copia conforme

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Schiano Dott. Pasquale)